

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 15 OTTOBRE 2020

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE IN RIMINI, VIA EMILIA 155
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00139440408
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE N. RN 224453



Indice

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	5
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ	5
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	6
1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.....	7
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	7
1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	8
1.6. L'INTEGRAZIONE DELLA NORMA: LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE BEST PRACTICE DI RIFERIMENTO.....	9
SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.	12
2.1 PROFILO SOCIETARIO	12
2.2 FINALITÀ DEL MODELLO	12
2.3 DESTINATARI	13
2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	13
2.5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A POTENZIALE "RISCHIO REATO".....	14
2.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	14
2.7 CODICE ETICO E MODELLO	15
SEZIONE TERZA - ORGANISMO DI VIGILANZA	18
3.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA.....	18
3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
3.3 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
SEZIONE QUARTA - SISTEMA SANZIONATORIO	27
4.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE	27
4.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI	29
4.3 SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA.....	30
4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI	31
4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	31

4.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI	31
4.7 SANZIONI EX ART. 6, COMMA 2-BIS, D LGS. 231/2001 (“WHISTLEBLOWING”)	31
SEZIONE QUINTA - DIFFUSIONE DEL MODELLO	34
SEZIONE SESTA - ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	37
ALLEGATO 1 - ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001	E
RRRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
SEZIONE SETTIMA - PARTI SPECIALI	45

Sezione prima

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa delle società commerciali, di capitali e di persone, e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha, inoltre, inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui la Repubblica Italiana aveva già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei Funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese alla Società le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa della Società deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell’interesse o a vantaggio della Società stessa*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “*soggetti apicali*”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “*soggetti sottoposti*”). Al contrario, la sussistenza di un vantaggio esclusivo da parte di colui il quale commette il reato esclude la responsabilità della Società, la quale si viene in questo modo a trovare in una situazione di assoluta e manifesta estraneità rispetto al reato commesso.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza della Società, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte della Società, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove la Società sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella penale ma non annulla la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell’impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 231/01), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa delle Società sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all’ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)
4	Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25)
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
6	Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
7	Reati societari (Art. 25-ter)
8	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)
10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)
11	Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)
14	Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies)
15	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25-decies)
16	Reati ambientali (Art. 25-undecies)
17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
18	Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
19	Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)
20	Reati fiscali
21	Reati transnazionali (L. 146/2006)

1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio definito dal D.Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che, qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15) nominato per un periodo pari alla durata della pena che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la Società non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente alla Società di potersi

sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo della Società, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In forza dell'articolo 4 del Decreto, la Società può essere considerata responsabile, in Italia, per la commissione di taluni reati al di fuori dei confini nazionali. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che i soggetti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondano anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, la Società è perseguibile quando:

- ha la sede principale in Italia, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti della Società non stia procedendo lo Stato entro la cui giurisdizione è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche alla Società medesima.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

1.6. L'INTEGRAZIONE DELLA NORMA: LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE BEST PRACTICE DI RIFERIMENTO

In base a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria e comunicati al Ministero di Giustizia che, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, nel marzo 2008 e da ultimo nel 2014 (di seguito, anche "Linee Guida"). Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia.

Successivamente alla formalizzazione delle Linee Guida in materia 231 da parte di Confindustria, molte altre Associazioni settoriali (e.g., AEFI, ABI, ANCE, ANCPL, Assobiomedica, Farindustria, etc.) hanno redatto le proprie Linee Guida, tenendo in considerazione i principi enucleati dalla normativa e le best practice di riferimento.

In aggiunta alle Linee Guida sopra richiamate, ulteriori indicazioni per la redazione ed efficace implementazione dei Modelli 231 possono essere ricavate da altre fonti normative (*hard law*) e strumenti di *soft law*, tra cui, ad esempio:

- il Codice Antimafia (Legge n. 161 del 17 ottobre 2017), specificamente rilevante ai fini della prevenzione di episodi di infiltrazione di criminalità organizzata e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- le istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento alle tematiche in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro in merito al sistema di controllo prevenzionistico (ex comma 4, art.30 del D.Lgs. 81/2008) e alle indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (ex comma 3, art. 30 del D.Lgs. 81/2008);
- l'Annex 20 alla G 20 Leaders Declaration, ovvero "G 20 HIGH LEVEL PRINCIPAL ON LIABILITY OF LEGAL PERSONS FOR CORRUPTION", adottato ad Amburgo il 7-8 luglio 2017 e le disposizioni UNCAC e OECD da esso richiamate, con specifico riferimento al contrasto della corruzione e alla responsabilità delle persone giuridiche;
- la norma ISO 37001 - "Anti-bribery management systems", standard di riferimento nella definizione ed implementazione di sistemi di gestione finalizzati alla lotta contro la corruzione.

Elemento comune di tutte le best practice e dei riferimenti sopra richiamati è la rilevanza attribuita all'effettiva implementazione di misure preventive quale parametro di riferimento per la compliance al Decreto.

In particolare, nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le best practice prevedono le seguenti fasi progettuali caratterizzanti il programma di compliance normativa:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale, per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del programma di compliance al fine di garantire l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e regole comportamentali che trasmettano l'impegno quotidiano della leadership verso i temi della legalità, la definizione ed applicazione di una politica di "zero-tolerance" nei confronti di qualsiasi violazione delle disposizioni normative e regolamentari di riferimento;
- un sistema organizzativo adeguatamente strutturato, aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione delle responsabilità e delle linee di dipendenza gerarchica e funzionale;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- sistemi di controllo integrato e monitoraggio che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, con particolare riferimento a controlli di tipo finanziario, non finanziario e due diligence sulle controparti;
- informazione e comunicazione, caratterizzate da tempestività, capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed esaustività, nonché attuazione di adeguati programmi di formazione del personale, modulati in funzione dei diversi livelli e tipologie di destinatari;
- sistemi di segnalazione degli illeciti e delle violazioni del programma di compliance, attraverso strumenti e modalità idonei a tutelare la riservatezza del segnalante, nonché regole e misure disciplinari che contrastino i fenomeni ritorsivi a danno dei segnalanti;
- programmi di miglioramento continuo del sistema di compliance, anche in relazione agli aspetti di aggiornamento della valutazione dei rischi e dei presidi di controllo prevenzionistici a seguito di variazioni nella normativa di riferimento, nel business, nell'organizzazione e/o nei processi della Società.

Coerentemente con le best practice di riferimento, le componenti del programma di compliance sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo di carattere generale, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Sezione seconda

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Italian Exhibition Group S.p.A.

SEZIONE SECONDA – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.

2.1 PROFILO SOCIETARIO

Italian Exhibition Group S.p.A. (di seguito anche “Italian Exhibition Group” o “la Società”) nasce dall’integrazione tra Rimini Fiera S.p.A. e Fiera di Vicenza S.p.A., conseguente all’acquisizione della seconda da parte della prima; due realtà di eccellenza nel panorama fieristico italiano che in oltre 60 anni di attività hanno saputo rendere le proprie manifestazioni punto di riferimento per importanti comparti produttivi, molte delle quali leader a livello internazionale.

Italian Exhibition Group adotta il sistema di amministrazione “tradizionale” previsto dal c.c. i cui organi sociali sono rappresentati dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, con l’affidamento del controllo contabile ad una società di revisione esterna.

L’Assemblea degli Azionisti ha il compito di assumere le decisioni più rilevanti per la vita della Società tra cui la nomina degli organi sociali, l’approvazione del bilancio e le modifiche dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire poteri specifici al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente ed all’Amministratore Delegato. Sono inoltre individuati ulteriori procuratori speciali e attribuite deleghe di poteri all’interno dell’organizzazione, come definito nell’ambito della documentazione relativa al sistema di governance aziendale (rif. documento “Delegation of Authorities”, custodito presso la sede della Società e reso disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, ai Sindaci, all’Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione).

2.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Nell’ambito del contesto illustrato, Italian Exhibition Group è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell’importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito il “**Modello**”) idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti e di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, sottoposti a direzione o vigilanza da parte della stessa.

Sebbene l’adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascuna singola Società, per i motivi sopra menzionati Italian Exhibition Group ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, implementando un programma di compliance volto a garantire la piena rispondenza dei principi comportamentali e degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo adottati dalla Società alle finalità previste dal Decreto.

Alla luce di quanto sopra, la Società ha pertanto approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 03 luglio 2018 il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini del D.Lgs. 231/2001, che valorizza quanto già in precedenza elaborato nell’ambito dei Modelli Organizzativi delle entità legali che attualmente la compongono.

Italian Exhibition Group ha in particolare adottato il Modello con l’intenzione di perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;

- rafforzare la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- realizzare un'equilibrata ed efficiente struttura organizzativa, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri e alla trasparenza delle decisioni, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.3 DESTINATARI

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i dipendenti di Italian Exhibition Group e tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, in qualità di soci, esponenti aziendali (Amministratori, componenti degli organi sociali, dirigenti, etc.), collaboratori esterni, nonché tutti i terzi che entrino in relazione con la Società (procuratori, consulenti comunque denominati, intermediari, agenti, appaltatori, clienti e fornitori, etc.). Tali soggetti costituiscono quindi, nel loro complesso, i Destinatari del presente Modello (di seguito "**Destinatari**").

2.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (il Sistema dei controlli preventivi, il Sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ed il processo di aggiornamento nel tempo del Modello stesso) e delle Parti Speciali riportanti i rischi-reato identificati e i correlati principi di comportamento e controllo a prevenzione degli stessi.

Gli elementi fondamentali sviluppati da Italian Exhibition Group nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito è ipotizzabile la commissione di reati presupposto della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, svolta mediante la mappatura delle attività cosiddette "attività sensibili" (ai sensi del D. Lgs), con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea teorica, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nelle successive Parti Speciali del presente Modello e nel sistema procedurale aziendale) relativi alle aree di attività / processi ritenuti a potenziale rischio di commissione di reato, diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al fine di fornire indicazioni puntuali sul sistema dei controlli preventivi in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire;

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella specifica Sezione della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione dedicata della presente Parte Generale).

2.5 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A POTENZIALE “RISCHIO REATO”

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, la Società ha proceduto ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale, che individua le Strutture Organizzative aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti apicali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare, l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- delle deliberazioni e delle relazioni degli organi amministrativi e di controllo;
- del *corpus* normativo aziendale (i.e. procedure, disposizioni organizzative) e del sistema dei controlli in generale;
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida e best practice di riferimento;
- di quanto elaborato nell'ambito dei Modelli Organizzativi elaborati dalle entità legali che attualmente compongono la Società, nonché delle esperienze maturate in tali contesti.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. Matrice delle attività a rischio–reato), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie di Italian Exhibition Group S.p.A.

Detto documento è custodito presso la sede della Società e reso disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, ai Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

2.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società si sostanzia nell'insieme di strumenti,

strutture organizzative e procedure aziendali volti a contribuire, attraverso un processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi nell'ambito della Società a una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

Tale sistema di controllo e gestione dei rischi è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dalla Società e tiene conto dei modelli di riferimento e delle best practice esistenti in materia.

L'attuale sistema di controllo interno di Italian Exhibition Group, è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *“ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”*: ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione sulla quale le funzioni aziendali preposte possono procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- *“nessuno può gestire in autonomia un intero processo”*: il sistema di controllo operante in azienda deve garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione, deve avvenire sotto la responsabilità di una persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione stessa. Inoltre, il sistema prevede che: (i) a nessuno siano attribuiti poteri illimitati; (ii) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; (iii) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- *“documentazione dei controlli”*: l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione, effettuati in coerenza con le responsabilità assegnate, deve essere documentata.

In particolare, il sistema di controllo interno di Italian Exhibition Group si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema normativo aziendale, costituito dalle procedure, dalle disposizioni organizzative e dalle istruzioni operative che identificano le attività di controllo e monitoraggio a presidio delle attività a rischio, con ulteriore indicazione delle modalità di tracciabilità di tali controlli;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.
- Nonché sulle funzioni del Responsabile dell'Internal Audit, dell'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e, ove nominato, dal Comitato per il Controllo e i Rischi al quale, se presente, compete anche il coordinamento tra i soggetti del Sistema di Controllo Interno.

2.7 CODICE ETICO E MODELLO

La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei principi etici, ha adottato un Codice Etico, che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale”

che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti commerciali.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di Italian Exhibition Group afferma, comunque, principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo, dunque, un elemento ad esso complementare.

Sezione terza

L'Organismo di Vigilanza

SEZIONE TERZA - ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno alla Società che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati. Pertanto l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group ha istituito un Organismo di Vigilanza a struttura collegiale, funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso;
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi della Società;
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari e a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Italian Exhibition Group.

3.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un triennio dalla data della nomina e sino alla successiva delibera/determina dell'Organo Amministrativo che provvede alla loro sostituzione e comunque decadono con la decadenza dell'Organo Amministrativo che li ha nominati.

Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società, componenti il Collegio Sindacale, e professionisti esterni. Questi ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, colui il quale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- relazione di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado, di convivenza in *more uxorio*, o rapporti di persone che rientrano nella sfera affettiva, con: (a) componenti del Consiglio di Amministrazione, (b) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (c) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società e la Società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di sostituzione o integrazione o di ineleggibilità e/o decadenza dovesse configurarsi a carico di un componente, questi dovrà darne notizia immediata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica. L'Organismo di Vigilanza comunica la notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la formulazione della proposta di sostituzione al Consiglio di Amministrazione.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa, nonché provvedere, con atto motivato, alla sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'Organismo e alla nomina di *un interim* o alla revoca dei poteri.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, come esplicitati nella lettera di designazione e nomina dei componenti dell'Organismo stesso;

- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 3 mesi, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

Al venir meno di un componente dell'Organismo di Vigilanza, per revoca o recesso, è rimandata al Consiglio di Amministrazione la nomina del nuovo componente dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza definisce, in piena autonomia, le regole per il proprio funzionamento nel "Regolamento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza", trasmesso all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

3.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, ossia sulla sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti, di concerto con l'Amministratore Delegato, in quanto Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e secondo un piano di lavoro definito con cadenza almeno semestrale:

- coordinarsi e collaborare con le Direzioni aziendali (anche attraverso riunioni appositamente pianificate e compatibili con la normale attività operativa delle Direzioni stesse) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi “dedicati” (es. indirizzo di posta elettronica e numero di fax), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;

- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società per le attività di monitoraggio, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche (ad es. in ambito ambientale);
- svolgere o provvedere a far eseguire accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre a Funzione Risorse Umani, preposta all'adozione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale della Società, l'eventuale prescrizione dei provvedimenti di cui alla Sezione Quarta informandone l'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

L'Organismo dovrà inoltre:

- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello da parte degli Amministratori della Società ovvero di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o di uno o più Amministratori, laddove fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni intese a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Funzioni aziendali in accordo con l'Amministratore Delegato;
- accedere, anche senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, alla Direzione competente, all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dalla Società per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;

- ricorrere, nell'ambito delle risorse rese disponibili dal budget approvato, a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di proposte di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo stabilito anche tenendo conto di quanto proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato da Consiglio di Amministrazione.

3.3 FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con l'Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli organi sociali lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite *reporting* diretto e riunioni (anche in audio/video conferenza), con le seguenti modalità:

- semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello;
- tempestivamente nei confronti del Collegio Sindacale, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Collegio Sindacale di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti Organi Sociali per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche che per gravità ne richiedano la convocazione.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti, nonché delle disposizioni normative in tema di trattamento di dati personali.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative dandone informazione all'Amministratore Delegato.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della

Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche preventivamente definite e comunicate dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, preventivamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti per tempo alle singole Direzioni/Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice Etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tale ultimo riguardo i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tal fine, sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in:

- un indirizzo di posta elettronica: odv@iegexpo.it
- un indirizzo di posta:

Italian Exhibition Group
Via Emilia, 155
47921 Rimini
- Riservato OdV -

resi noti ai destinatari del Modello ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, anche ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 (c.d. "whistleblowing"). L'accesso a tali canali di segnalazione è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

La Società garantisce la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione,

dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. Sarà in ogni caso garantita, nell'ambito delle attività di gestione delle segnalazioni, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Non verranno prese in considerazione segnalazioni prive di qualsiasi elemento sostanziale a loro supporto, eccessivamente vaghe o poco circostanziate ovvero di evidente contenuto diffamatorio o calunnioso. Una volta accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla funzione cui è demandata la gestione delle Risorse Umane, con informativa all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione per iscritto all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte di figure apicali della Società, ne dà immediata comunicazione per iscritto all'Amministratore Delegato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- da parte di Affari Societari, Legale e Compliance o del CFO le notizie concernenti:
 - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
 - richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
 - esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- da parte del CFO le notizie concernenti:
 - modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- da parte della Funzione preposta alla gestione delle Risorse Umane, le notizie concernenti:
 - segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori della Società, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
 - variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (quali nomina a Datore di Lavoro, delega di funzione ex art. 16 D.Lgs.81/2008, nomina a RSPP) e ambiente (quali procure e deleghe in materia ambientale).

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza ed allo stesso pervenute nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la

presso la Sede Operativa di Vicenza – Affari Societari, Legale e Compliance nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

Sezione quarta

Sistema Sanzionatorio

SEZIONE QUARTA – SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'irrogazione di una condanna penale nei confronti del dipendente, del dirigente o del soggetto apicale o dall'instaurarsi di un procedimento penale e finanche dalla commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare, costituisce condotta rilevante, che determina l'applicazione di eventuali sanzioni, ogni azione o comportamento, anche di carattere omissivo, posto in essere in violazione delle norme contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà essere ispirata al principio di proporzionalità e gradualità; in particolare, nell'individuazione della sanzione correlata si terrà conto degli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta rilevante.

In particolare, sotto il profilo oggettivo ed in termini di gradualità, si terrà conto delle:

- violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità in relazione alle circostanze in cui è stato commesso il fatto ed ai seguenti aspetti soggettivi:

- commissione di più violazioni con la medesima condotta;
- recidiva del soggetto agente;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;
- condivisione di responsabilità con altri soggetti concorrenti nella violazione della procedura.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli Organi Societari competenti.

4.1 SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

In relazione al personale dipendente, la Società rispetta i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

La violazione delle norme di condotta e delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima

diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL applicabile.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Al personale dipendente possono essere comminate le sanzioni previste dal CCNL applicabile, che a titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa in misura non eccedente le 3 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
 - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dai CCNL in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo di cinque (5) giorni, previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicati, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dal rispettivo CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portata a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

E' inoltre fatta salva facoltà della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere esposta.

4.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI

Le violazioni, da parte di dirigenti, delle previsioni del presente Modello o l'adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello sono sanzionate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune fattispecie di condotta rilevante:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli indicati nel Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli aziendali in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure aziendali ovvero

nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

- violazioni delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi indicati nel Modello;
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere ad altri Destinatari del presente Sistema Disciplinare o di cui comunque si abbia prova diretta e certa;
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai protocolli aziendali relativi ad aree sensibili.

In caso di violazione delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si applicano le sanzioni previste dal vigente CCNL di riferimento, in base al giudizio di gravità dell'infrazione e di adeguatezza della sanzione.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 c.c.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello che non hanno comportato o hanno comportato modesta esposizione a rischio, il dirigente incorre nel richiamo scritto o nella sanzione pecuniaria da 1 a tre volte il corrispettivo mensile netto determinato come media delle ultime tre retribuzioni corrisposte;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, che ha comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio, il dirigente incorre nella sanzione della revoca, totale o parziale, di deleghe o procure oppure nel licenziamento con preavviso;
- in caso di violazioni del Modello che hanno integrato un fatto di rilievo penale o violazioni che siano di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendone neanche una provvisoria prosecuzione oppure comportino la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal Decreto e/o la commissione di uno dei reati presupposto, il dirigente incorre nella sanzione del licenziamento senza preavviso.

4.3 SANZIONI PER I COLLABORATORI SOTTOPOSTI A DIREZIONE O VIGILANZA

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società - delle disposizioni del Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

Anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che lo compongono, da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

4.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

La violazione delle norme previste dal Decreto da parte di soggetti terzi che intrattengono rapporti d'affari con Italian Exhibition Group può determinare, secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, la risoluzione del rapporto, fatto sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla Società. La segnalazione della violazione andrà effettuata all'Amministratore Delegato al quale competono le conseguenti iniziative e verrà iscritta nel Registro dei soggetti che hanno compiuto le violazioni: tale Registro, richiamato al punto 8 del "Sistema Sanzionatorio ex D.Lgs 231/2001" istituito dalla Società, risulta composto di una sezione dedicata alle violazioni lievi (sezione 1) e di una sezione utilizzata per le violazioni che abbiano comportato la risoluzione o il recesso dal contratto (sezione 2),

4.7 SANZIONI EX ART. 6, COMMA 2-BIS, D LGS. 231/2001 ("WHISTLEBLOWING")

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. 231/2001 (c.d. "Whistleblowing"), sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del Modello.

Sezione quinta

Diffusione del Modello

SEZIONE QUINTA - DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione, la funzione preposta alla gestione delle Risorse Umane promuove nei confronti dei neo assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico, consegnando una copia di entrambi i documenti il primo giorno di lavoro;
- possibilità di accesso per tutti i dipendenti ad una sezione del Sistema Informativo della Società in cui sono disponibili tutti i documenti aggiornati inerenti il D.Lgs. 231/2001 e il Codice Etico.

La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi costituiti dal Sistema Informativo aziendale, Comunicati Organizzativi, Procedure, Comunicazioni Interne e anche dagli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. Tali strumenti assicurano una comunicazione capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

La Società ha inoltre in essere un programma di attività formative come di seguito strutturate:

- corsi di formazione e aggiornamento sul D.Lgs. 231/01 per i dipendenti;
- moduli specifici dedicati al D.Lgs. 231/2001 e inseriti nei corsi istituzionali per neo assunti e per quadri;
- seminari di approfondimento del D.Lgs. 231/2001 rivolti a specifiche fasce di popolazione aziendale quali Responsabili di Direzione e Procuratori.

I corsi sono a carattere obbligatorio; Human Resources provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione in generale relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della funzione dedicata alla gestione delle

Risorse3 Umane e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione on line sul sito Internet della Società.

Sezione sesta

Adozione e Aggiornamento del Modello

SEZIONE SESTA - ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione attraverso l'Amministratore Incaricato. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e/o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti rispetto alle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile di Direzione competente per i programmi di formazione per il personale;
- esaminare l'evoluzione della normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

I Responsabili delle Direzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, condividendole con l'Amministratore Delegato e la funzione preposta alla gestione delle Risorse Umane quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Allegato

ALLEGATO

ALLEGATO 1

ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001

1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

1.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

1.3 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

1.4 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.).

1.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

1.6 Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

1.7 Reati societari (Art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali per le società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

1.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).

1.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

1.10 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

1.11 Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).

1.12 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

1.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

1.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis Legge 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).

1.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

1.16 1.16 Reati ambientali (Art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n.152/2006, art. 137);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
 - Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ((D.Lgs. 152/2006, art. 260 bis);
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260 bis);
 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria
 - (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).
- 1.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)**
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis e comma 5 D.Lgs. 286/1998).
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998).
- 1.18 Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies):**
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).
- 1.19 Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies):**
- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
- 1.20 Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies):**
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)
- 1.21 Reati transnazionali (L. 146/2006):**
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/1998);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 43/1973);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

Sezione settima

Parti Speciali

SEZIONE SETTIMA - PARTI SPECIALI

STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DELLE PARTI SPECIALI

In conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, Italian Exhibition Group S.p.A., attraverso la mappatura dei rischi e la valutazione delle attività e dei processi (c.d. risk self assessment), ha identificato le famiglie di reato rilevanti nel contesto aziendale, associando a ciascuna di esse le attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati tra quelli ricompresi nel Decreto, nonché i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni o essere rinvenuti gli strumenti e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato.

La presente Sezione è composta, pertanto, dalle Parti Speciali di seguito elencate, ciascuna delle quali dedicata ad una delle famiglie di reato identificate come applicabili nell'analisi del profilo di rischio:

Parte Speciale A	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati
Parte Speciale B	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Parte Speciale C	Delitti di criminalità organizzata
Parte Speciale D	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Parte Speciale E	Delitti contro l'industria e il commercio
Parte Speciale F	Reati societari
Parte Speciale G	Delitti contro la personalità individuale
Parte Speciale H	Abusi di mercato
Parte Speciale I	Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Parte Speciale L	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Parte Speciale M	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Parte Speciale N	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
Parte Speciale O	Reati ambientali
Parte Speciale P	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Parte Speciale Q	Reati tributari

Nell'ambito di ciascuna Parte Speciale sono analizzati i **principi comportamentali** e i **protocolli specifici di prevenzione** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Al fondo del presente documento sono ulteriormente richiamati i reati potenzialmente applicabili alla Società in relazione alla specifica famiglia di reato, nonché le attività sensibili nell'ambito delle quali è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto, anche con riferimento agli eventuali processi strumentali/funzionali associati.

A completamento di quanto sopra si riportano nel seguito, in coerenza con le best practice di riferimento e con gli elementi salienti del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi identificati nella Parte Generale del presente Modello, i **protocolli generali di prevenzione** comunque applicabili a tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui alle successive Parti Speciali:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni di Italian Exhibition Group S.p.A. rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e nelle regolamentazioni applicabili, nello Statuto, nel Codice Etico della Società, nelle procure e nelle deleghe interne;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe interne e poteri di firma verso l'esterno (i.e., l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale) è coerente con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (con previsione di specifiche soglie di approvazione ove ritenuto opportuno) e reso noto all'interno della Società ed ai soggetti esterni interessati;
- esiste segregazione delle attività tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che ne danno evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di cui al sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida e sono individuati dei responsabili interni per l'attuazione delle stesse, che corrispondono, salvo diversa indicazione, ai responsabili delle funzioni competenti per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Detti responsabili interni, nell'ambito delle attività di propria competenza:
 - ove strettamente necessario possono chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - devono segnalare ai superiori gerarchici tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative e rivolgersi a loro per ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- la Società, nello svolgimento delle proprie attività, osserva gli adempimenti in materia di tutela dei dati personali;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono tracciabili, archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché al Collegio Sindacale, al Comitato Controllo

e Rischi e all'Organismo di Vigilanza e alle funzioni aziendali interessate, per gli ambiti di rispettiva responsabilità.

PARTE SPECIALE A - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

Principi generali di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Italian Exhibition Group S.p.A., intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito anche "rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere denaro o altra utilità (ad es. consulenze fittizie o con maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico etc.) a soggetti che sfruttano o vantano relazioni (asserite o esistenti) con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:
 - quale prezzo della mediazione illecita da parte del mediatore sul pubblico ufficiale o sull'incaricato di pubblico servizio a vantaggio della società,
 - come remunerazione destinata a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle funzioni o dei poteri di quest'ultimo (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio);
- ricevere o promettere denaro o altra utilità, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio:
 - come prezzo della propria mediazione illecita (offerta) sul pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;
 - come remunerazione da destinarsi al Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (o per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio).
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, agenti, intermediari commerciali o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la controparte in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società;

- omettere informazioni dovute ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- destinare erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui erano originariamente stati richiesti e destinati.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti nel rispetto delle regole aziendali che regolano detta specifica materia.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Italian Exhibition Group S.p.A., intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

In aggiunta ai principi generali sopra richiamati, al fine di prevenire lo specifico rischio che la Società possa essere imputata del reato di "Corruzione tra privati", incluse le ipotesi di istigazione, è essenziale che ogni relazione di Italian Exhibition Group S.p.A. con controparti di natura privatistica, anche nell'ambito di rapporti di natura commerciale (sia in sede di negoziazione degli accordi sia di esecuzione degli stessi), sia improntata alla massima correttezza e trasparenza.

In generale è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei soggetti terzi alla Società in maniera impropria e/o illecita. In particolare, è fatto loro divieto di:

- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti, agenti, intermediari commerciali o altri soggetti dietro segnalazione di soggetti terzi alla Società in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per Italian Exhibition Group S.p.A.;
- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società, nonché a collaboratori, fornitori, consulenti, agenti, intermediari commerciali o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere;
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare/sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte.

Al fine di prevenire qualsiasi comportamento foriero di successive condotte illecite, è previsto l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi sollecitazione proveniente da soggetti pubblici o privati, anche attraverso intermediari, volta ad ottenere l'indebita corresponsione o promessa di denaro o di altra utilità a favore dei soggetti stessi o degli intermediari.

E' parimenti fatto obbligo di segnalare alla Società:

- qualsiasi richiesta di incontro proveniente da soggetti pubblici o privati che risulti anomala in considerazione delle modalità della stessa o delle circostanze di tempo e luogo;
- qualsiasi richiesta o proposta ricevuta e volta ad ottenere comportamenti in violazione dei doveri del proprio ufficio o del dovere di lealtà nei confronti di IEG, in cambio di denaro o altra utilità.

La sollecitazione (o la richiesta di incontro) dev'essere tempestivamente segnalata:

- ad un soggetto apicale ed all'OdV: nel caso in cui il destinatario della sollecitazione (o della richiesta di incontro) sia un soggetto sottoposto;
- all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza: nel caso in cui il destinatario sia un soggetto apicale;
- al Presidente del Cda, all'OdV: qualora il destinatario sia l'Amministratore Delegato.

Oltre a ciò è fatto obbligo di interrompere qualsiasi trattativa, contatto o rapporto contrattuale con i soggetti che si siano resi autori – direttamente o mediante terzi – di tali sollecitazioni.

Protocolli specifici di prevenzione

Rapporti commerciali con soggetti terzi (gestione di attività fieristiche, congressuali ed eventi)

Nell'ambito delle attività di negoziazione, stipula e gestione dei rapporti commerciali con soggetti terzi, di natura sia pubblicistica che privatistica, è richiesto il rispetto dei seguenti protocolli:

- definizione di modalità, ruoli, responsabilità e regole di tracciabilità delle attività commerciali ed operative connesse allo svolgimento di fiere, congressi ed eventi;
- sottoscrizione da parte del rappresentante legale o di soggetto dotato di idonea procura di qualsiasi impegno contrattuale che genera diritti e/o obblighi in capo alla Società, sulla base di template standard o comunque previa verifica da parte delle Funzioni interne deputate al presidio degli aspetti legali;
- identificazione dei soggetti aziendali titolati ad interfacciarsi con i clienti per la gestione di eventuali reclami o criticità di qualsiasi natura manifestatesi nello svolgimento di fiere, congressi ed eventi;
- nei casi di servizi svolti “da” e “verso” il cliente che prevedono la compensazione di importi (ad es. vendita di spazi espositivi o altre prestazioni in cambio di pubblicità su una rivista), raccolta delle evidenze documentali delle singole prestazioni e regolamentazione del rapporto tramite la fatturazione (attiva e passiva) di operazioni distinte.

Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I., anche in occasione di verifiche ispettive

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione degli adempimenti e dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sono previsti i seguenti protocolli di prevenzione:

- gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni (anche con specifico riferimento ad eventuali visite ispettive), da parte dei Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente incaricati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali, nonché dei principi comportamentali adottati dalla Società;
- predisposizione e trasmissione al superiore gerarchico da parte del soggetto aziendale che partecipa ad incontri con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione di un report che riporti quanto discusso/richiesto/concordato nell'ambito di tali incontri allegando la documentazione richiesta e consegnata;

- corretta e completa predisposizione e puntuale invio delle comunicazioni relative al processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni indirizzate ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa di riferimento;
- archiviazione e conservazione, da parte di ciascun responsabile, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica.

Gestione del contenzioso

Per le attività inerenti la gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), anche con riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte, è richiesto il rispetto dei seguenti protocolli:

- identificazione di un soggetto aziendale responsabile, in coerenza con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l'azienda o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- possibilità di intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria esclusivamente per soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- archiviazione della documentazione riguardante ogni singola attività allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte e di consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate.

In relazione alle attività a rischio che potrebbero assumere carattere strumentale/funzionale alla commissione dei reati di corruzione, la Società ha adottato i principi di controllo specifici di seguito rappresentati:

Acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione degli acquisti di beni, servizi, nonché le consulenze ed incarichi professionali, le attività di prevenzione prevedono:

- definizione e comunicazione all'interno della Società delle «regole di strutturazione» del processo acquisti;
- rispetto della segregazione dei ruoli tra:
 - i soggetti che negoziano e sottoscrivono il contratto, emettono l'ordine di acquisto, verificano l'entrata merce/ricevimento del servizio o prestazione e autorizzano la fattura al pagamento;
 - i soggetti che gestiscono l'anagrafica fornitori, che effettuano le registrazioni contabili e che predispongono il pagamento;
- quantificazione di un budget per le principali tipologie di spesa (anche nell'ambito di specifici progetti) quale riferimento condiviso e validato rispetto ai singoli fabbisogni;
- definizione delle modalità di predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto, nonché dei criteri e delle modalità di assegnazione del contratto;

- identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze mediante valutazione comparativa di più offerte, con riferimento a elementi di valutazione oggettivi;
- previsione del ricorso alla procedura di “assegnazione diretta” unicamente ove necessario, con adeguata motivazione documentata ed autorizzazione da parte di un adeguato livello gerarchico;
- valutazione, nel processo di selezione, di eventuali ipotesi di conflitto di interessi;
- ove possibile rotazione dei fornitori, tenendo in ogni caso anche conto della necessità di garantire la continuità della relazione, finalizzata al raggiungimento di un adeguato livello di prestazioni e standard qualitativi;
- archiviazione delle offerte ricevute, al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate;
- formalizzazione dell’acquisto di beni/servizi e consulenze mediante contratto/lettera di incarico, ovvero ordine di acquisto formalmente approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- chiara esplicitazione, nell’ambito dei contratti/ordini di acquisto/lettere di incarico, dell’oggetto del rapporto, del relativo prezzo o corrispettivo del servizio;
- definizione delle modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell’albo dei fornitori qualificati, ove necessario con ulteriore implementazione di un adeguato sistema di valutazione periodica delle prestazioni dei fornitori;
- previsione di apposita clausola di impegno del terzo al rispetto delle previsioni del Codice Etico;
- previsione di controlli rafforzati in caso di incarichi affidati a soggetti terzi che intrattengono rapporti con la PA per conto della Società (es. nel caso di richiesta di rilascio di autorizzazioni, concessioni o contributi pubblici),

Gestione di agenti, procacciatori d'affari e consulenti commerciali

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione di agenti, procacciatori d'affari e consulenti commerciali, i protocolli di prevenzione prevedono:

- documentabilità, nell’ambito del processo di selezione della controparte, delle valutazioni e verifiche effettuate sulla stessa;
- previsione di controlli rafforzati in caso di incarichi affidati a intermediari commerciali che intrattengono rapporti con la PA per conto della Società (es. vendita di spazi espositivi a soggetti pubblici)
- formalizzazione di contratti con agenti, procacciatori d'affari e consulenti commerciali, sottoscritti da parte dei soggetti aziendali dotati di idonei poteri, con inclusione di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto;
- definizione di specifiche clausole contrattuali che consentano alla Società di effettuare verifiche specifiche in merito all’operato della controparte, ivi incluse previsioni finalizzate all’osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo;
- definizione e richiesta alle controparti di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale relativo al rapporto in essere;

- previsione di apposita clausola di impegno del terzo al rispetto delle previsioni del Modello, ove applicabile, e del Codice Etico;
- richiesta di attestazioni periodiche relativamente agli ambiti di rilevanza ex D.Lgs. 231/2001 di interesse;
- obbligo di segnalazione di qualsiasi sollecitazione proveniente da soggetti pubblici o privati, anche attraverso intermediari (ivi compresi gli agenti), volta ad ottenere:
 - l'indebita corresponsione o promessa di denaro o di altra utilità a favore degli stessi o degli intermediari;
 - comportamenti in violazione dei doveri del proprio ufficio o del dovere di lealtà nei confronti di IEG, in cambio di denaro o altra utilità;
- obbligo di interrompere qualsiasi trattativa, contatto o rapporto contrattuale con i soggetti che si siano resi autori – direttamente o mediante terzi – delle sollecitazioni sopra riportate.

Selezione, assunzione e gestione del personale, compresa la gestione dei rimborsi spese

Con riferimento alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale i protocolli di prevenzione prevedono:

- definizione ed approvazione annuale del budget per gli inserimenti di nuovo personale, con formale autorizzazione sulla base del sistema di poteri in vigore di eventuali richieste extra budget;
- attivazione del processo di reclutamento per la copertura di posizioni vacanti sulla base di richieste scritte formalizzate da parte del Responsabile della Direzione/Funzione interessata, da approvare di volta in volta da parte del soggetto munito dei poteri per assumere personale;
- individuazione e formalizzazione, a fronte di ogni posizione, dei requisiti obbligatori e preferenziali (profilo) per ricoprire il ruolo di cui necessita la Società;
- alimentazione del processo di selezione tramite fonti di ricerca sia esterne che interne, anche in relazione ad inserzioni e candidature spontanee;
- archiviazione dei curricula dei candidati invitati alla selezione, indipendentemente dall'esito dei colloqui e in conformità con la normativa in materia di tutela dei dati personali;
- applicazione, nella fase di selezione del candidato, di criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale, con divieto assoluto di selezionare un soggetto con l'intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per la Società concessi da terzi in ragione dell'assunzione;
- articolazione in più fasi dell'iter di selezione attraverso colloqui con soggetti aziendali differenti volti ad accertare le capacità professionali e attitudinali del candidato;
- richiesta al candidato di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della P.A. e/o con esponenti aziendali, al fine di poter valutare, in caso positivo, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- archiviazione dei risultati dei colloqui effettuati, per garantire la tracciabilità del processo di assunzione;

- definizione delle condizioni contrattuali e retributive da parte del Direttore Human Resources (con approvazione AD per i dirigenti) in coerenza con il ruolo ricoperto, nel rispetto di tutte le condizioni definite dalla normativa di riferimento, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli ulteriori accordi regolamentari applicabili;
- sottoscrizione delle lettere di assunzione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- chiara formalizzazione dei criteri per maturare il diritto a percepire premi/compensi variabili, con riferimento ad obiettivi realistici ed in coerenza con l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- gestione dei benefit mediante criteri di assegnazione predefiniti e contrattualmente formalizzati;
- gestione dei rimborsi spese in allineamento con la normativa, anche fiscale, applicabile, nel rispetto della Travel Policy definita dalla Società;
- liquidazione delle spese solo previa presentazione e verifica dei giustificativi allegati alla nota spese, con indicazione dei nominativi di eventuali soggetti terzi (es. clienti) in favore dei quali sono state sostenute le spese di rappresentanza.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

Con riferimento alle attività di gestione dei flussi monetari e finanziari i protocolli di prevenzione prevedono:

- responsabilità delle Funzioni Group Administration, Planning & Controlling e Treasury & Credits, per gli aspetti di competenza, per la gestione dei flussi finanziari, nonché dei pagamenti, in conformità al sistema di procure/deleghe vigente e nel rispetto dei poteri di firma definiti;
- gestione delle operazioni, quali tipicamente l'apertura di conti correnti bancari, l'eventuale rinegoziazione delle condizioni economiche applicate e, in generale, qualsiasi rapporto contrattuale intercorrente con gli istituti bancari individuati, nel rispetto delle deleghe, dei poteri e delle procure conferiti;
- utilizzo esclusivo, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, di contanti (nei limiti consentiti dalla normativa) e dei canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi da parte delle competenti autorità nazionali;
- sistematica indicazione, per tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) di una causale espressa;
- verifica puntuale dei pagamenti e degli incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto o frequenza;
- divieto di accettare o eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- verifica di corrispondenza di ciascun pagamento e incasso con la documentazione contabile e contrattuale giustificativa;
- autorizzazione degli anticipi in contante solo ed esclusivamente per piccole spese giornaliere (e.g., bolli, raccomandate, piccola cancelleria), a fronte dell'archiviazione di specifica documentazione di supporto.

Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione di omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità i protocolli di prevenzione prevedono:

- identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a richiedere e deputati ad autorizzare l'erogazione di omaggi;
- possibilità di porre in essere atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, solo in quanto gli stessi siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- divieto in ogni caso di erogare omaggi in denaro o equivalenti;
- possibilità porre in essere omaggi solo in quanto gli stessi siano occasionali e appropriati al contesto di business e alle circostanze, anche se rivolti a soggetti privati che non ricoprono pubbliche funzioni;
- limitazione della capacità di valutare ed autorizzare iniziative di sponsorizzazione ai soli Amministratore Delegato e Presidente;
- redazione per iscritto del contratto di sponsorizzazione, con sottoscrizione da parte dei soggetti aziendali titolati ed inclusione di clausole standard che consentano poi lo svolgimento di verifiche documentate circa l'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione;
- conservazione delle evidenze relative a effettiva esecuzione delle prestazioni previste dalla sponsorizzazione (es. materiale illustrativo di un evento, etc.)
- istituzione id un Registro delle erogazioni liberali effettuate tenuto dalla Segreteria di presidenza.

Utilizzo dei sistemi informatici aziendali

Con riferimento alle operazioni riguardanti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali i protocolli di prevenzione prevedono:

- garanzia dell'integrità e correttezza dei dati trasmessi da parte del soggetto aziendale responsabile della trasmissione di informazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- invio della documentazione per l'attuazione degli adempimenti obbligatori di cui sopra anche per via telematica (laddove previsto), secondo quanto stabilito dalla disciplina di accesso ai software gestionali di trasmissione dei dati protetti, in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia;
- definizione di credenziali di autenticazione univoche per l'accesso ai sistemi informatici.

Gestione dei finanziamenti pubblici

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione dei finanziamenti pubblici i protocolli di prevenzione prevedono:

- verifica della documentazione da presentare all'ente pubblico finanziatore (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto) in termini di completezza e correttezza;
- svolgimento di verifiche incrociate di coerenza tra la Funzione richiedente l'erogazione pubblica e la Funzione "affari legali e societari";
- effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati;
- svolgimento di attività di monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo e sulla relativa rendicontazione al soggetto finanziatore, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.

PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 24-bis del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società in modalità difformi da quelle previste dal "Regolamento Aziendale per l'Utilizzo Del Sistema Informatico ("Regolamento SI") ;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (e.g., sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi con metodi fraudolenti o ingannevoli;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali, a meno delle casistiche di test di robustezza programmati dal Dipartimento IT;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (e.g., polizia, uffici giudiziari), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione:

- accesso al sistema informatico aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e password strutturate;
- accesso (anche remoto) ai sistemi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori, autorizzato esclusivamente dal Responsabile IT;
- assegnazione agli amministratori di sistema di proprie credenziali di autenticazione.;
- sistema di controllo degli accessi fisici alle sale server aziendali;
- limitazione dell'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, tramite strumenti di autenticazione;
- protezione della rete di trasmissione dati aziendale tramite adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- collocazione dei dispositivi telematici di instradamento in aree dedicate e protette;
- definizione di una policy formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (e.g., laptop, telefoni) concessa in dotazione al personale della Società;
- previsione di misure volte alla protezione dei documenti elettronici (e.g., firma digitale)
- protezione di server, laptop e altri dispositivi aziendali tramite programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, a tutela del rischio di intrusione;
- implementazione di sistemi di salvataggio e ripristino dei dati informatici;previsione di sistemi di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- implementazione di sistemi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti;
- previsione di soluzioni di content filtering a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata.

La Società, inoltre:

- effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società e degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

PARTE SPECIALE C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 24-ter del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge;

Nello specifico, i Destinatari sono tenuti a:

- acquisire una conoscenza approfondita dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale, anche con specifico riferimento ad aspetti di attendibilità commerciale e professionale;
- determinare criteri, variabili in funzione dei volumi di attività, di verifica e di selezione di fornitori e partner per l'iscrizione nell'Albo Fornitori;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Società;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita ed in entrata;
- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- [verificare se possibile]- inserire nei contratti clausole di risoluzione in caso di coinvolgimento della controparte in reati di cui all'art. 24-ter del decreto;
- segnalare alla funzione "Risorse Umane" ogni notizia, segnalazione o informazione per qualsiasi via ricevuta, circa la possibilità che controparti attive o passive della Società siano coinvolti in reati di cui all'art. 24-ter del Decreto affinché si attivi per le opportune verifiche e, qualora le segnalazioni siano fondate, l'azienda interrompa qualsiasi rapporto.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione.

Nello specifico, valgono i protocolli già previsti da Italian Exhibition Group S.p.A. in relazione ad altre famiglie di reato ex D.Lgs. 231/2001 disciplinate nelle seguenti Parti Speciali del presente Modello Organizzativo:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati;

- reati societari;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

PARTE SPECIALE D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-bis del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- acquistare, detenere ovvero ricevere dal falsificatore o dall'alteratore ovvero da un intermediario monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione;
- spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede;
- contraffare o alterare o utilizzare indebitamente marchi, segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni;
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- porre in vendita o mettere in circolazione documentazione (e.g., biglietti, materiale informativo) relativa ad eventi con nomi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sulla natura o tipologia dell'evento.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione:

- svolgimento, da parte dei soggetti aziendali preposti, di uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità;
- segnalazione, da parte di ciascun dipendente al proprio responsabile, di qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale sia venuto a conoscenza;
- obbligo, in caso di dubbi circa l'esistenza di diritti anteriori, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini, di richiedere alle strutture aziendali competenti di svolgere le opportune verifiche;
- inclusione, nei contratti con i fornitori, di clausole che prevedono la garanzia da parte degli stessi e di eventuali loro sub-fornitori, di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi.

PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-bis 1 del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente;
- trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti;
- acquistare, vendere e/o somministrare prodotti alimentari che abbiano subito alterazioni nella composizione, tale da alterarne le caratteristiche sostanziali o il rispetto delle specifiche prescrizioni legislative che regolamentano la composizione dello specifico alimento;
- acquistare, vendere e/o somministrare un prodotto con caratteristiche differenti rispetto a quanto riportato in etichetta (e.g., luogo di produzione), inducendo in errore il consumatore finale circa l'origine e la provenienza dello stesso.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione:

- impegno da parte della Società a diffondere una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti nella gestione delle comunicazioni esterne;
- divieto per le strutture aziendali competenti, di vendere o somministrare prodotti con qualità, provenienza, caratteristiche e origine differenti da quelli dichiarati;
- inserimento nei contratti di acquisto di prodotti destinati alla rivendita o alla somministrazione, di apposite clausole che impegnino il fornitore a garantire la qualità, la provenienza e le caratteristiche d'origine (DOP, IGP, DOC, ad esempio) dei prodotti venduti,
- aggiornamento, da parte delle strutture aziendali competenti, dei manuali di autocontrollo HACCP, al fine di garantire in ogni fase la rispondenza dei prodotti alimentari venduti e/o somministrati negli spazi e/o nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalla Società alle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché alle prescrizioni delle Autorità;
- previsione, nell'ambito dei singoli Regolamenti Generali di Manifestazione, di specifiche disposizioni che impegnino l'espositore a non offrire prodotti con caratteristiche non corrispondenti a quanto dichiarato.

PARTE SPECIALE F - REATI SOCIETARI¹

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-ter del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici in modo da provocare una alterazione del prezzo degli strumenti finanziari della Società e delle società del Gruppo;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio sindacale o della società di revisione;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (e.g., espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

In particolare, agli amministratori è fatto divieto di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

¹ Si rimanda alla Parte Speciale A del presente documento per l'analisi dei reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati.

- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di nuove società o di aumento del capitale sociale;
- omettere di comunicare agli altri amministratori e al Collegio Sindacale l'eventuale presenza di interessi, per conto proprio o di terzi, in una operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare puntualmente le regole aziendali in merito alla chiarezza ed alla completezza dei dati e delle notizie che ciascuna Funzione deve fornire, ai criteri contabili per l'elaborazione dei dati e alle tempistiche per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- rispettare i criteri e le modalità previste dalle regole aziendali per l'elaborazione dei dati del bilancio civilistico e consolidato, nonché la trasmissione degli stessi da parte delle società del Gruppo che rientrano nel perimetro di consolidamento;
- osservare scrupolosamente le regole e le procedure previste dalla legge e dalle normative di settore per la valutazione e la selezione della società di revisione.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione:

Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti civilistici e fiscali e dei rapporti con gli Organi di Controllo

Con riferimento alle operazioni riguardanti la formazione del bilancio e la gestione degli adempimenti civilistici e fiscali e dei rapporti con gli Organi di Controllo, sono previsti i seguenti protocolli di prevenzione:

- garanzia da parte della Società dell'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, della conformità del bilancio ai principi contabili applicabili e della corrispondenza dello stesso alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- corretta registrazione di ogni operazione aziendale;
- documentazione di eventuali modifiche ai dati contabili;
- formalizzazione delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del reporting finanziario. I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;

- nell'ambito del procedimento di stima delle poste contabili, rispetto del principio di ragionevolezza e chiara tracciabilità dei parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento;
- rilevazione, trasmissione e aggregazione dei dati e delle informazioni contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio con modalità tali (anche per il tramite del sistema informatico contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati;
- previsione di attività di coordinamento amministrativo e contabile per la predisposizione del bilancio delle società controllate;
- archiviazione (anche informatica) di tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio a cura del Dirigente Preposto;
- garanzia, da parte del Dirigente Preposto incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale, della completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- consegna della bozza di bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione prima della riunione per approvazione dello stesso, nel rispetto delle tempistiche previste ex lege;
- in generale, garanzia di completezza e tempestiva messa a disposizione degli Amministratori di tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- tempestiva comunicazione di eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con precisazione della natura, termini, origine e portata;
- completa e documentazione delle operazioni sul capitale sociale;
- tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società;
- rispetto delle regole previste dalla normativa applicabile in materia di adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza.

PARTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-quinquies del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato, la Società:

- si attiene alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- assicura la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
- considera in ogni caso sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione

Acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali

Le funzioni aziendali competenti, prima dell'instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera per lo svolgimento delle attività in favore della Società (e.g., nell'ambito di appalti e subappalti), effettuano adeguate verifiche al fine di accertare l'affidabilità dei medesimi.

In senso lato, Italian Exhibition Group S.p.A. adotta presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore applichino ai propri dipendenti le vigenti normative in materia giuslavoristica e le condizioni contrattuali previste dai CCNL in vigore. A tal fine la Società si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- impegno da parte dell'appaltatore ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- obbligo da parte dell'appaltatore, altresì, di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- obbligo da parte dell'appaltatore, inoltre, di continuare ad applicare CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;

- impegno da parte dell'appaltatore a fornire almeno all'atto della sottoscrizione del contratto copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del DURC, del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento tutta la documentazione utile a verificare l'origine, le condizioni e il trattamento della forza lavoro.

Selezione, assunzione e gestione del personale

Con riferimento alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale i protocolli di prevenzione prevedono:

- impegno da parte della Società ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro;
- applicazione nei confronti dei propri dipendenti di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché a continuare ad applicare i suindicati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- garanzia del rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

PARTE SPECIALE H - ABUSI DI MERCATO

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-sexies del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- utilizzare informazioni privilegiate in funzione della propria posizione all'interno del Gruppo o per il fatto di essere in rapporti d'affari con il Gruppo, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni o altri strumenti finanziari della Società;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative al Gruppo o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzare dette informazioni esclusivamente per i fini per i quali le stesse sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- comunicare a terzi, al di fuori del normale e legittimo esercizio del proprio lavoro, informazioni privilegiate in qualsiasi modo ottenute;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che: i) forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; ii) consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- osservare le regole di mercato e le raccomandazioni delle Autorità di settore che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando condotte idonee a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato interessato;
- osservare le norme di legge e le regole di funzionamento dei mercati volte a garantire la correttezza dell'informazione;
- osservare le prescrizioni contenute nell'impianto procedurale di cui si è dotata la Società.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione.

Gestione delle informazioni privilegiate

Con riferimento alle attività di gestione delle informazioni privilegiate i protocolli di prevenzione prevedono:

- formalizzazione di regole operative per la gestione delle informazioni privilegiate ai sensi della normativa di riferimento, al fine di disciplinare: (i) il processo di individuazione, la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate riguardanti Italian Exhibition Group S.p.A. e le società da essa controllate; (ii) la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- adozione delle misure associate e conseguenti all'istituzione del Registro dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società, con ulteriore nomina di un soggetto aziendale che cura l'implementazione, l'aggiornamento del Registro e l'archiviazione della documentazione ad esso pertinente, oltre alla conservazione del Registro stesso;
- definizione di modalità per l'individuazione delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ai sensi della normativa di riferimento;
- invio di specifica informativa ai soggetti aziendali indicante gli obblighi e i divieti stabiliti a livello normativo e regolamentare con riferimento al possesso/gestione di informazioni privilegiate ai sensi della normativa di riferimento;
- definizione delle modalità di gestione dei flussi informativi rilevanti da parte delle società controllate al fine di assicurare il rispetto delle procedure interne e della normativa applicabile;
- tracciabilità della documentazione, delle relative fonti, degli elementi informativi, nonché delle modalità di archiviazione, assicurando altresì la tracciabilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni nei singoli passaggi;
- predisposizione di uno specifico apparato sanzionatorio in relazione alle ipotesi di inosservanza delle regole operative definite e comunicate in relazione alla gestione di informazioni privilegiate, ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari associate all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

PARTE SPECIALE I - REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-septies del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.

In particolare, i Destinatari del Modello a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale sono tenuti a:

- garantire, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, il rispetto e l'osservanza delle norme e delle procedure sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, vigilando costantemente ai fini della loro concreta applicazione nel contesto aziendale;
- sensibilizzare, informare e formare adeguatamente tutti coloro che operano nel contesto aziendale al fine di renderli consapevoli della necessità di attenersi scrupolosamente alle norme e alle procedure vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rendendoli altresì costantemente edotti degli eventuali rischi specifici insistenti nel luogo di lavoro;
- prestare la massima attenzione, diligenza e prudenza nello svolgimento delle mansioni assegnate e attenersi alla rigida osservanza delle regole e delle procedure in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, in conformità al principio di precauzione;
- selezionare le eventuali imprese appaltatrici secondo criteri di massimi standard di correttezza, qualità, professionalità e attenzione alla sicurezza;
- segnalare prontamente ai soggetti designati qualunque situazione che possa riflettersi negativamente sul sistema di sicurezza aziendale ed eventualmente astenersi dalla prosecuzione dell'attività ove ciò possa costituire una minaccia per la propria o altrui sicurezza;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (e.g., Ispettorato del Lavoro, ASL, Vigili del Fuoco) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi, fornendo tutte le informazioni necessarie e consentendo il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione.

In particolare le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti parte del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza conforme ai requisiti previsti dallo standard BS OHSAS 18001, ai sensi del quale la Società risulta certificata:

- definizione formale delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- formale nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e definizione dei poteri loro assegnati;
- garanzia di coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garanzia della segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- diffusione all'interno della Società della cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con monitoraggio dell'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- predisposizione di attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- eliminazione alla fonte dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, attività finalizzate a ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- valutazione attenta di tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- comunicazione formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture, dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali le controparti sono destinate ad operare;
- verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- rispetto dei principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e best practice affermatesi a livello nazionale ed internazionale;

- monitoraggio dell'adeguatezza ed effettività del Sistema di Gestione nelle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro mediante audit interni da parte di personale adeguatamente formato e audit esterni da parte di enti certificatori delle procedure;
- previsione che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un report semestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione;
- approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni Destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i siti della Società deve rispettare quanto segue:

- astensione dall'adozione di comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza, conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro;
- rispetto della normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori, fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- corretto utilizzo dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle altre attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzo in modo appropriato dei dispositivi di protezione messi a disposizione;
- immediata segnalazione ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) delle anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché delle altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoposizione ai controlli sanitari previsti;
- adesione agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- collaborazione nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

PARTE SPECIALE L - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-octies del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- compiere operazioni che, in ragione delle controparti coinvolte e/o della tipologia/modalità di gestione del rapporto, presentino il rischio di implicazione in vicende relative a ricettazione, riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali e/o altri reati assimilabili;
- utilizzare contante oltre i limiti stabiliti dalla Legge o altro strumento finanziario non tracciato/al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- effettuare/ricevere versamenti su conti correnti cifrati;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti;
- indicare nelle dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi avvalendosi, a titolo esemplificativo, di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, del volume di affari o di altri elementi economico/patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte.

Inoltre i Destinatari sono tenuti a:

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione:

- previsione, nell'ambito delle procedure aziendali per la gestione degli approvvigionamenti, di criteri di selezione e valutazione dei fornitori;
- formalizzazione di specifici contratti/accordi a supporto delle operazioni e transazioni infragruppo;
- esecuzione dei pagamenti relativi all'acquisto di beni/servizi e incarichi professionali unicamente a seguito di verifica del rispetto dei contratti e degli impegni sottoscritti;
- verifica che le controparti contrattuali con le quali vengano concluse operazioni non abbiano sede o residenza in "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (e.g., Agenzia delle Entrate, OCSE);
- utilizzo esclusivo, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, di operatori iscritti agli albi delle banche e degli Intermediari finanziari;
- archiviazione e tracciabilità della documentazione riguardante ogni singola operazione finanziaria e monetaria;
- registrazione di stime e poste valutative, nonché delle scritture di chiusura e assestamento, a seguito di un adeguato livello di approvazione e garantendo la documentabilità ex post delle valutazioni relative;
- gestione delle imposte, dichiarazioni e liquidazioni con modalità tali da garantire la correttezza del calcolo e della registrazione, nonché la relativa approvazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri e il rispetto della segregazione dei ruoli.

Nello specifico valgono, in via prioritaria, i principi di controllo già previsti da Italian Exhibition Group S.p.A. in relazione ad altre famiglie di reato ex D.Lgs. 231/2001 disciplinate nelle seguenti Parti Speciali del presente Modello Organizzativo:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati, per quanto concerne l'acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali, nonché la gestione dei flussi monetari e finanziari;
- reati societari, relativamente ai presidi di controllo nell'ambito della formazione del bilancio e gestione degli adempimenti civilistici e fiscali.

PARTE SPECIALE M - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-novies del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico, anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse, nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (e.g., libri, riviste, cd);
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni/licenze nell'ambito dei sistemi informatici aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e file se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nei termini (vincoli d'uso) delle licenze ottenute;
- installare ed utilizzare sistemi di file sharing non autorizzati;
- utilizzare file multimediali sul proprio computer ottenuti in violazione della normativa sul diritto d'autore.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- utilizzare i software installati sulla postazione lavorativa (personal computer) o reperibili sulla rete aziendale, conformemente ai brevetti e/o ai termini delle licenze (vincoli d'uso) e per esclusive finalità lavorative;
- promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore, nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'uso del web.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione.

Utilizzo dei sistemi informatici aziendali

Con riferimento alle operazioni riguardanti l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali i protocolli di prevenzione prevedono:

- formalizzazione degli acquisti di hardware e software tramite specifici contratti siglati con il produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso;
- accesso alle applicazioni attraverso strumenti di autorizzazione;
- definizione di requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- svolgimento di periodiche verifiche in merito agli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete aziendale;
- implementazione di meccanismi di controllo, anche automatico, per il rispetto dei divieti di installazione e l'utilizzo non autorizzato di sistemi di file sharing e software applicativi non autorizzati ed in assenza di licenza d'uso.

Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale i protocolli di prevenzione prevedono:

- inclusione nei contratti con le terze parti di una apposita clausola riferita all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale, come rilevante;
- regolamentazione, nell'ambito dei contratti che regolano i rapporti con le agenzie di comunicazione e pubblicità, delle responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore, nonché delle modalità ed i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere il supporto dell'Ufficio Affari Societari, Legali e Compliance.

PARTE SPECIALE N - REATI DI “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall’art 25-decies del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all’intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un’indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria, con l’intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
- esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere riconosciuta dalla legge e a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati nella Parte Speciale A - Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

PARTE SPECIALE O - REATI AMBIENTALI

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-undecies del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come condotte, anche soltanto colpose, idonee a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone, per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale (incluse le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico);
- utilizzare impianti e apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale e, in particolare, con riferimento all'impiego di sostanze inquinanti;
- abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, il cui utilizzo è previsto anche nell'ambito del SISTRI;
- ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

Inoltre, i Destinatari del Modello sono tenuti a:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, evitando ogni abuso;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di prevenzione della pubblica incolumità;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica delle autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;

- assicurarsi che i fornitori di servizi che operano nei siti rispettino le procedure aziendali in materia ambientale;
- predisporre e monitorare l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e, a tal fine, informare e fornire adeguata formazione al personale sulla base delle rispettive attribuzioni;
- garantire che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che, nell'ambito della gestione delle attività potenzialmente sensibili individuate e connessi processi strumentali/funzionali, i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, ad integrazione delle prescrizioni sancite all'interno delle procedure adottate dalla Società, come applicabili.

Al fine di presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali, la politica aziendale in materia di tutela dell'ambiente si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Società identifica ed attua misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta, rispetti i seguenti principi:

- consapevolezza dell'importanza del rispetto degli obiettivi ambientali prefissati dalla Società;
- conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- assunzione di un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di ispezioni in materia ambientale effettuate dall'Autorità competente;
- divieto di cagionare o di contribuire a cagionare inquinamenti di sorta in ogni matrice ambientale.

Ciò premesso, i seguenti principi di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti parte del Sistema di Gestione ambientale conforme ai requisiti previsti dallo standard UNI EN ISO 14001, ai sensi del quale la Società risulta certificata:

- formale definizione delle competenze e delle responsabilità delle varie funzioni coinvolte nella gestione delle comunicazioni e degli adempimenti verso gli Enti Pubblici, nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto dei rifiuti;
- valutazione dei potenziali rischi e sviluppo di adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità;
- classificazione dei rifiuti secondo categorie omogenee;
- classificazione e registrazione dei rifiuti prodotti. Tale classificazione è correttamente riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti e per l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi a tali aree;
- effettuazione delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- verifica del possesso, da parte dei fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- svolgimento di verifiche, in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti da parte delle imprese autorizzate, di: a) data di validità dell'autorizzazione; b) tipologia e targa del mezzo; c) codici CER autorizzati;
- chiara identificazione dei punti di emissione in atmosfera attivi per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione;
- svolgimento di verifiche periodiche sul rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera;
- monitoraggio delle richieste di nuove autorizzazioni ambientali o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti, affinché le stesse siano gestite in osservanza delle prescrizioni normative vigenti;
- formale definizione delle competenze e delle responsabilità delle varie funzioni coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue e di gestione di eventuali vasche di raccolta interrata che dovessero essere eventualmente presenti all'interno dei siti della Società;
- svolgimento di attività formative e di sensibilizzazione del personale coinvolto nella gestione delle attività aziendali con impatto ambientale, anche solo potenziale.

PARTE SPECIALE P - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-duodecies del Decreto.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- assumere lavoratori stranieri che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale (nello specifico, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto senza presentazione di istanza di rinnovo, revocato o annullato);
- conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che si avvalgano di dipendenti stranieri che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla normativa applicabile per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che (considerati individualmente o collettivamente) integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione.

Selezione, assunzione e gestione del personale

Risultano definiti in capo alle competenti Funzioni specifici controlli in fase di selezione e assunzione del personale, con particolare riguardo alla verifica del permesso di soggiorno valido e successiva attività di monitoraggio circa il permanere della situazione di regolarità dei permessi di soggiorno per tutta la durata del rapporto lavorativo. Nello specifico, Human Resources garantisce:

- corretta e tempestiva gestione di tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale straniero;
- verifica puntuale del regolare permesso di soggiorno dei neoassunti e dei dipendenti e/o del rinnovo dello stesso secondo i termini di scadenza indicati dalla legge.

Acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali

Nell'ambito della gestione dei contratti di appalto la Società richiede alle controparti l'impegno al rispetto della legalità e di tutte le normative applicabili, ivi incluse quelle relative all'utilizzo esclusivo di lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare.

PARTE SPECIALE Q – REATI FISCALI

Principi generali di comportamento

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25-quinquiesdecies del Decreto.

Nello specifico, i Destinatari sono tenuti a:

- nella predisposizione delle dichiarazioni, liquidazioni nonché ogni altra comunicazione obbligatoria ai fini fiscali, rispettare le normative vigenti in materia siano esse emanate dal Legislatore nazionale o da altri Organi Comunitari;
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, privilegiare approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure aziendali applicabili;
- fare in modo che la Società promuova l'informazione e la formazione interna in materia tributaria affinché sia garantita la più ampia diffusione e conoscenza alle funzioni aziendali competenti delle policy/procedure adottate per rispettare i vincoli, gli obblighi e gli adempimenti fiscali in genere nonché a prevenirne la violazione;
- nell'ambito delle rispettive mansioni e ruoli, promuovere un costante aggiornamento e recepimento delle novità legislative nazionali e comunitarie, della prassi ufficiale nonché delle indicazioni dell'OCSE in materia fiscale per quanto di rilevanza;
- favorire la Società nell'implementazione di specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale, siano esse manuali o da sistema di gestione; in particolare, coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'ottenimento dei crediti/rimborsi d'imposta (pagamento di fatture, affidamento progetti e/o incarichi, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati.

Inoltre, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di legge tributarie e che siano finalizzati ad evadere i tributi o a conseguire crediti/ritenute d'imposta inesistenti, fittizi o altrimenti indebiti; in particolare è espressamente vietato porre in essere (i) deduzioni di elementi passivi fittizi o inesistenti, (ii) condotte simulate oggettivamente o soggettivamente, (iii) condotte fraudolente idonee ad ostacolare l'attività di accertamento ovvero ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, (iv) produrre documenti falsi, fittizi o comunque artefatti;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- riconoscere compensi in favore di consulenti esterni e/o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

- porre in essere condotte dirette a consentire la fruizione di crediti d'imposta indebiti, inesistenti ovvero fittizi; le dichiarazioni, i progetti, i resoconti, nonché ogni ulteriore documentazione utilizzata e finalizzata all'ottenimento di benefici, devono contenere solo informazioni veritiere ed in ogni caso devono rispettare le disposizioni normative;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute;
- porre in essere condotte che possano configurare un abuso del diritto in materia tributaria realizzando cioè operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano principalmente vantaggi fiscali indebiti. **Un esempio concreto potrebbe essere il caso di** trasferimento di azioni tra società appartenenti allo stesso gruppo finalizzato ad aggirare le disposizioni in materia di indeducibilità delle minusvalenze per le partecipazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regime della *participation exemption* (ex art. 87 del TUIR);
- emettere fatture per operazioni inesistenti; il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale ovvero la c.d. sovrapproduzione;
- utilizzare fatture per operazioni inesistenti; il divieto riguarda (i) sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva (caso in cui l'emittente la prestazione non è quello reale), (ii) sia l'inesistenza totale sia quella parziale;
- porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili;
- alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sugli *assets* della società, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (non si esclude che tale contestazione possa avvenire anche in fase di accertamento dei tributi), al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA ovvero dei relativi interessi o sanzioni;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (ad esempio, durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Protocolli specifici di prevenzione

In aggiunta ai principi generali di comportamento di cui al paragrafo precedente, Italian Exhibition Group S.p.A. ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai di seguito rappresentati protocolli specifici di prevenzione.

Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti civilistici e fiscali e dei rapporti con gli Organi di Controllo

Con riferimento alle operazioni riguardanti la formazione del bilancio e la gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo, sono previsti i seguenti protocolli di prevenzione:

- garanzia da parte della Società dell'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, della conformità del bilancio ai principi contabili applicabili e della corrispondenza dello stesso alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- corretta registrazione di ogni operazione aziendale;
- documentazione di eventuali modifiche ai dati contabili;
- formalizzazione delle scadenze per la comunicazione delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali. I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente ed elaborati da soggetti incaricati;
- indicazione espressa in un apposito prospetto dei riferimenti normativi o di prassi amministrativa posti a base della scelta di dedurre integralmente e/o parzialmente un determinato costo; tale punto può limitarsi alle questioni più complicate e può trovare sostanza nella raccolta sistematica dei pareri di professionisti esterni di natura tributaria e degli aggiornamenti tematici svolti dal personale che interviene sulla formazione del bilancio;
- nell'ambito del procedimento di stima delle poste contabili, rispetto del principio di ragionevolezza e chiara tracciabilità dei parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento;
- rilevazione, trasmissione e aggregazione dei dati e delle informazioni contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio e delle relative dichiarazioni fiscali con modalità tali (anche per il tramite del sistema informatico contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati;
- previsione di attività di coordinamento amministrativo e contabile per la predisposizione del bilancio delle società controllate;
- archiviazione (anche informatica) di tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio e delle relative dichiarazioni fiscali a cura del Dirigente Preposto
- garanzia, da parte del Dirigente Preposto della completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa al Collegio Sindacale e al Revisore;;
- tempestiva comunicazione di eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con precisazione della natura, termini, origine e portata.

Rapporti commerciali con soggetti terzi (gestione di attività fieristiche, congressuali ed eventi)

Nell'ambito delle attività di negoziazione, stipula e gestione dei rapporti commerciali con soggetti terzi, di natura sia pubblicitaria che privatistica, è richiesto il rispetto dei seguenti protocolli:

- definizione di modalità, ruoli, responsabilità e regole di tracciabilità delle attività commerciali ed operative connesse allo svolgimento di fiere, congressi ed eventi;
- sottoscrizione da parte del rappresentante legale o di soggetto dotato di idonea procura di qualsiasi impegno contrattuale che genera diritti e/o obblighi in capo alla Società, sulla base di template standard o comunque previa verifica da parte delle Funzioni interne deputate al presidio degli aspetti legali;
- identificazione dei soggetti aziendali titolati ad interfacciarsi con i clienti per la gestione di eventuali reclami o criticità di qualsiasi natura manifestatesi nello svolgimento di fiere, congressi ed eventi;

- nei casi di servizi svolti “da” e “verso” il cliente che prevedono la compensazione di importi (ad es. vendita di spazi espositivi o altre prestazioni in cambio di pubblicità su una rivista), raccolta delle evidenze documentali che attestino le singole prestazioni e regolamentazione del rapporto tramite la fatturazione (attiva e passiva) di operazioni distinte.

Gestione di agenti, procacciatori d'affari e consulenti commerciali

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione di agenti, procacciatori d'affari e consulenti commerciali, i protocolli di prevenzione prevedono:

- formalizzazione di contratti con agenti, procacciatori d'affari e consulenti commerciali, sottoscritti da parte dei soggetti aziendali dotati di idonei poteri, con inclusione di previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto;
- definizione di specifiche clausole contrattuali che consentano alla Società di effettuare verifiche specifiche in merito all'operato della controparte, ivi incluse previsioni finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo;
- definizione e richiesta alle controparti di flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale relativo al rapporto in essere;
- previsione di apposita clausola di impegno del terzo al rispetto delle previsioni del Modello, ove applicabile, e del Codice Etico.

Gestione della fatturazione attiva

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione della fatturazione attiva i protocolli di prevenzione prevedono:

- utilizzo di software gestionale per la fatturazione attiva che prevede una profilazione utente coerente con la struttura organizzativa aziendale adottata;
- assegnazione per ogni utente di credenziali di accesso personali e a seconda dei diversi livelli autorizzativi in linea con la rappresentazione gerarchico-funzionale presente nell'organigramma aziendale;
- tracciabilità dei dati e dei documenti contabili e fiscali relativi alle singole commesse (codice identificativo della pratica, numero ordine, etc.) garantita dall'utilizzo del software gestionale, che consente di risalire alla quotazione del valore del bene/servizio venduto, all'anagrafica e allo storico del cliente;
- aggiornamento continuo delle anagrafiche clienti al fine di verificarne la validità dei dati presenti a sistema;
- emissione della fattura vincolata dalla presenza di una precedente conferma d'ordine caricata a sistema, di contratto o di pagamento ricevuto per le fatture di acconto;
- riconciliazione periodica dei dati derivanti dai corrispettivi prodotti dalle casse interne o dalle società esterne a cui sono affidati incassi per la vendita dei servizi accessori (es. parcheggi o ingressi);
- sostanziale rispetto della segregazione dei ruoli tra:

- chi riceve un ordine o stipula un contratto di prestazioni;
 - chi esegue le prestazioni di servizio (core o accessori);
 - chi predispose ed emette le fatture;
 - chi verifica gli incassi e li contabilizza;
 - chi effettua i rispettivi controlli.
- attività di riconciliazione periodica tra la contabilità generale e la posizione del cliente risultante dal cassetto fiscale visionato dal sito dell'Agenzia delle Entrate;
 - utilizzo di strumenti bancari per le principali operazioni di incasso, a meno che non si tratti di incasso per corrispettivi;
 - disciplina sul comportamento attuato nei casi in cui il soggetto intestatario del documento fiscale sia diverso da soggetto che effettua il pagamento.

Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione di omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità i protocolli di prevenzione prevedono:

- possibilità di porre in essere atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, solo in quanto gli stessi siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- divieto in ogni caso di erogare omaggi in denaro o equivalenti;
- redazione per iscritto del contratto di sponsorizzazione, con sottoscrizione da parte dei soggetti aziendali titolati ed inclusione di clausole standard che consentano poi lo svolgimento di verifiche documentate circa l'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione;
- conservazione delle evidenze relative a effettiva esecuzione delle prestazioni previste dalla sponsorizzazione (es. materiale illustrativo di un evento, etc.);
- Istituzione di un Registro delle erogazioni liberali tenuto dalla Segreteria di presidenza

Acquisto di beni, servizi e gestione di consulenze ed incarichi professionali

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione degli acquisti di beni, servizi, nonché le consulenze ed incarichi professionali, le attività di prevenzione prevedono:

- rispetto della segregazione dei ruoli tra:
 - i soggetti che negoziano e sottoscrivono il contratto, emettono l'ordine di acquisto, verificano l'entrata merce/ricevimento del servizio o prestazione e autorizzano la fattura al pagamento;
 - i soggetti che gestiscono l'anagrafica fornitori, che effettuano le registrazioni contabili e che predispongono il pagamento;
- definizione delle modalità di predisposizione e autorizzazione delle richieste di acquisto, nonché dei criteri e delle modalità di assegnazione del contratto;

- definizione delle modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell'albo dei fornitori qualificati, ove necessario con ulteriore implementazione di un adeguato sistema di valutazione periodica delle prestazioni dei fornitori;
- nel caso di affidamento di lavori in appalto a società che forniscono servizi di manodopera:
 - raccolta della documentazione relativa al DURC,
 - verifica sull'effettiva natura del rapporto di appalto.
- identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze mediante valutazione comparativa di più offerte, con riferimento a elementi di valutazione oggettivi, con eccezione di affidamenti di modico importo;
- previsione del ricorso alla procedura di "assegnazione diretta" unicamente ove necessario, con adeguata motivazione documentata ed autorizzazione da parte di un adeguato livello gerarchico;
- valutazione, nel processo di selezione, di eventuali ipotesi di conflitto di interessi;
- archiviazione delle offerte ricevute, al fine di mantenere traccia delle valutazioni effettuate;
- formalizzazione dell'acquisto di beni/servizi e consulenze mediante contratto/lettera di incarico, ovvero ordine di acquisto formalmente approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- chiara esplicitazione, nell'ambito dei contratti/ordini di acquisto/lettere di incarico, dell'oggetto del rapporto, del relativo prezzo o corrispettivo del servizio;
- nel rispetto dei principi di effettività della prestazione e di congruità del compenso, acquisizione e conservazione delle evidenze da cui risulti l'effettiva esecuzione della prestazione (rapporti di intervento, documentazione redatta nel corso della consulenza, ecc.);

Gestione della fatturazione passiva

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione della fatturazione passiva i protocolli di prevenzione prevedono:

- utilizzo di software gestionale per la fatturazione passiva che prevede una profilazione utente coerente con la struttura organizzativa aziendale adottata;
- assegnazione per ogni utente di credenziali di accesso personali a seconda dei diversi livelli autorizzativi in linea con la rappresentazione gerarchico-funzionale presente nell'organigramma aziendale;
- tracciabilità dei dati e dei documenti contabili e fiscali relativi ai singoli ordini effettuati (sia beni che servizi) garantita dall'utilizzo del software gestionale, che assegna automaticamente un numero di protocollo interno progressivo e non modificabile e consente di consultare l'anagrafica e lo storico fornitori;
- sostanziale rispetto della segregazione dei ruoli tra:
 - chi effettua la richiesta di acquisto e chi approva l'ordine o stipula un contratto di fornitura;
 - chi riceve e comunica il ricevimento e ; chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento e crea la chiave di aggancio registra la fattura in contabilità;
 - chi autorizza il pagamento;

- chi effettua i rispettivi controlli.
- tracciabilità dei movimenti tramite acquisizione di documentazione a riprova delle operazioni;
- tracciabilità delle decisioni sottostanti al ricevimento di fatture senza caricamento dell'ordine a sistema e di pagamento di fatture non ancora contabilizzate mediante visto sulla fattura da parte di chi ha ricevuta la prestazione;
- utilizzo di strumenti bancari per i pagamenti ai fornitori. Pagamenti in contanti sono ammessi in via eccezionale entro i limiti di legge e supportati da documentazione;
- identificazione del soggetto responsabile della conservazione sostitutiva ed utilizzo di apposito software informatico per l'archiviazione ottica e la gestione della fatturazione elettronica;
- disciplina dei casi in cui vi siano incongruenze tra la controparte contrattuale sostanziale e il soggetto destinatario del pagamento;

Selezione, assunzione e gestione del personale, compresa la gestione dei rimborsi spese

Con riferimento alle attività di selezione, assunzione e gestione del personale i protocolli di prevenzione prevedono:

- definizione delle condizioni contrattuali e retributive da parte del CFO (dell'AD per i dirigenti) in coerenza con il ruolo ricoperto, nel rispetto di tutte le condizioni definite dalla normativa di riferimento, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli ulteriori accordi regolamentari applicabili;
- impegno da parte della Società ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e fiscale;
- formalizzazione e contrattualizzazione dei benefit assegnati ai dipendenti;
- gestione dei rimborsi spese in allineamento con la normativa, anche fiscale, applicabile, nel rispetto della Travel Policy definita dalla Società;
- liquidazione delle spese solo previa presentazione e verifica dei giustificativi allegati alla nota spese, con indicazione dei nominativi di eventuali soggetti terzi (es. clienti) in favore dei quali sono state sostenute le spese di rappresentanza.

Gestione dei finanziamenti pubblici

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione dei finanziamenti pubblici i protocolli di prevenzione prevedono:

- verifica della documentazione da presentare all'ente pubblico finanziatore (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto) in termini di completezza e correttezza;
- svolgimento di verifiche incrociate di coerenza tra la Funzione richiedente l'erogazione pubblica e la Funzione del Group CFO;

- effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati;
- svolgimento di attività di monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo e sulla relativa rendicontazione al soggetto finanziatore, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.

Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità Indipendenti (A.A.I.), anche in occasione di verifiche ispettive

Con riferimento alle operazioni riguardanti la gestione degli adempimenti e dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sono previsti i seguenti protocolli di prevenzione:

- gestione degli adempimenti, dei rapporti e delle comunicazioni (anche con specifico riferimento ad eventuali visite ispettive), da parte dei Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente incaricati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali, nonché dei principi comportamentali adottati dalla Società;
- corretta e completa predisposizione e puntuale invio delle comunicazioni relative al processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni indirizzate ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa di riferimento;
- archiviazione e conservazione, da parte di ciascun responsabile, di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all'occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili.

Gestione dei rapporti intercompany

Con riferimento alle operazioni di gestione delle transazioni infragruppo, sono previsti i seguenti protocolli di prevenzione:

- formalizzazione dei rapporti intercompany in appositi contratti di service contenenti, oltre alla clausola di impegno a rispettare il Modello, ove applicabile, ed il Codice Etico di IEG, tutti gli elementi idonei ad identificare l'oggetto delle prestazioni ed i criteri di determinazione dei corrispettivi da versare e ricevere;
- documentare le valutazioni sottostanti la definizione dei corrispettivi intercompany, anche facendo ricorso a parametri il più possibili oggettivi;
- disciplina delle eventuali deroghe ai contratti intercompany con autorizzazione presa da soggetto dotato di appositi poteri di firma, su proposta della funzione tecnica di riferimento;
- monitoraggio periodico con modalità tracciabili dei flussi finanziari relativi ai pagamenti e agli incassi infragruppo;
- nel rispetto di quanto previsto per i processi di fatturazione attiva/passiva, anche per le prestazioni intercompany devono essere rispettati i principi di effettività della prestazione e congruità dei compensi;

- archiviazione dei contratti intercompany;
- qualora necessario, predisposizione della documentazione fiscale volontaria (master file e documentazione nazionale) sui prezzi di trasferimento, nel pieno rispetto dei seguenti principi:
 - mappatura delle transazioni (compresi finanziamenti) e analisi delle relative condizioni di pagamento;
 - analisi funzionale del gruppo;
 - metodo di applicazione dei prezzi nelle transazioni infragruppo e analisi di comparabilità;
 - regole relative alla stesura, aggiornamento, comunicazione della documentazione.

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI E ATTIVITÀ SENSIBILI

PARTE SPECIALE A - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto agli artt. 24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), nonché le fattispecie connesse al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter del Decreto, ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group S.p.A., rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Reati di malversazione, truffa e indebita percezione a danno dello Stato (art. 24)

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Reati in materia di frode informatica (art. 24)

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procuri un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

Reati di corruzione (art. 25)

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p., c.d. "corruzione impropria")

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso le Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso);
- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito).

Reati di corruzione tra privati (art. 25-ter)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si configura nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita altre e diverse funzioni direttive, a seguito di dazione/promessa/offerta di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato può essere commesso anche da chi sia sottoposto - sul piano gerarchico/funzionale - alla direzione o alla vigilanza dei soggetti appena indicati, ma è previsto un trattamento sanzionatorio meno severo.

Infine, concorre nel reato chi effettua la dazione oppure avanza la promessa/offerta di denaro/altra utilità non dovuti.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Integra il reato chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sempreché l'offerta o la promessa non sia accettata (altrimenti si integrerà, se l'atto è effettivamente compiuto, il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.).

Allo stesso modo, il reato è integrato quando è l'amministratore, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il sindaco e il liquidatore di società o enti privati (nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive), a sollecitare la promessa o dazione di denaro/di altra utilità, come contrattare per il compimento o per l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sempreché la sollecitazione non venga accolta (altrimenti si integrerà, se l'atto è effettivamente compiuto, il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.).

Nozione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Persona Incaricata di Pubblico Servizio

In via preliminare rispetto all'identificazione delle attività sensibili si ritiene opportuno segnalare che alcune fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A."), come i reati di concussione e corruzione, presuppongono che il soggetto agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Si ritiene, pertanto, opportuno, contestualizzare il riferimento ai soggetti che rappresentano la P.A. o che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio, evidenziando i criteri dettati dal codice penale per l'identificazione di tali soggetti, rimarcando in ogni caso che nel corso delle attività di intervista con i referenti aziendali per l'analisi delle attività a rischio-reato non sono emerse situazioni nelle quali i soggetti aziendali possano svolgere funzioni assimilabili a quelle di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio. Conseguentemente, la mappatura dei profili di rischio-reato è stata svolta in ottica unicamente privatistica, con riferimento al discrimine dell'interesse o vantaggio per la Società, e non anche in relazione ai profili potenziali di corruzione passiva.

Ai fini del Decreto rientrano nel concetto di “**Pubblica Amministrazione**” tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una *funzione pubblica* o un *pubblico servizio*.

Per *funzione pubblica* si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (e.g., Stato, Regioni, Province autonome, Comuni), amministrativa (e.g., membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle camere di commercio, membri di commissioni edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano), giudiziaria (e.g., giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell’Autorità Giudiziaria quali curatori fallimentari o liquidatori).

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di:

poteri autoritativi, cioè di quei poteri che permettono alla P.A. di realizzare i propri fini mediante veri e propri *comandi*, ossia mediante provvedimenti che incidono unilateralmente nella sfera giuridica di altri soggetti, rispetto ai quali questi ultimi si trovano in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il cosiddetto potere d’imperio, che comprende sia il potere di coercizione (e.g., arresto, perquisizione) e di contestazione di violazioni di legge (e.g., accertamento di contravvenzioni), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;

poteri certificativi, cioè quei poteri che attribuiscono alle attestazioni del certificatore una particolare forza probatoria e una maggiore credibilità. Il potere certificativo non si esprime soltanto con l’emanazione di atti *fidefacenti*, cioè di quegli atti che per specifica disposizione normativa fanno “fede sino a querela di falso”.

Per *pubblico servizio* si intendono le attività:

- disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica;
- diverse dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la P.A. o che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

– **Nozione di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)**

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

La norma non esplica il significato della funzione “legislativa” e “giudiziaria”, presumibilmente perché le due nozioni sono agevolmente riconducibili all’attività di emanazione delle leggi svolta dai rappresentanti degli elettori nelle assemblee elettive, nazionali e locali, e nell’ambito del governo, attraverso la decretazione legislativa e di urgenza, nonché alle funzioni svolte nell’ambito di un procedimento giudiziario, dal giudice e dal pubblico ministero, da periti, consulenti del pubblico ministero, interpreti e altri ausiliari.

Agli effetti della legge penale, è pubblico ufficiale anche colui il quale, nello svolgimento di una pubblica funzione amministrativa, forma o manifesta la volontà della P.A., esercitando poteri autoritativi (che permettono alla P.A. di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione) e/o certificativi (mediante i quali il certificatore attesta un fatto avente efficacia di prova fino a querela di falso).

Sintetizzando, è possibile pertanto identificare il pubblico ufficiale in colui che può formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

– **Nozione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 358 c.p., riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, colui il quale presta un pubblico servizio, ovverosia *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

La norma esclude che l'incaricato di pubblico servizio eserciti poteri autoritativi o certificativi propri del pubblico ufficiale. Tale figura risulta, pertanto, essere riconducibile ai soggetti che, nell'ambito di un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico (quali le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali a titolo di esempio la vita, salute, libertà, previdenza e assistenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione) svolgano comunque compiti direttivi o funzioni di concetto.

La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili nell'ambito dei reati contro la P.A. e di corruzione tra privati, incluse le ipotesi di istigazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite.

Vengono di seguito riepilogate le attività sensibili rilevanti nei rapporti con soggetti pubblici:

- gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti appartenenti a Enti Pubblici (e.g., Istituzioni nazionali, Regioni, Province, Comuni, ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) finalizzati a realizzare canali di comunicazione preferenziali volti all'identificazione di nuove opportunità di business/consolidare le iniziative in essere, in Italia ed all'estero;
- negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con Enti Pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale (ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica), ad esempio relativamente alla vendita di spazi espositivi e servizi e promozione e di servizi di ristorazione, servizi di somministrazione bevande e alimenti e servizi di catering, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali in fase di predisposizione della documentazione di offerta, definizione e stipula del contratto ed

esecuzione/rendicontazione delle attività e gestione dei connessi aspetti amministrativi/creditori;

- gestione degli adempimenti nei confronti di soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze funzionali all'esercizio delle attività aziendali (e.g., autorizzazioni relativamente all'operatività/eventuali ampliamenti del quartiere fieristico, formulari HACCP nei casi di somministrazione di prodotti food and beverage);
- gestione degli adempimenti nei confronti della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e relativi obblighi in tema di tutela del diritto d'autore;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei pubblici ufficiali competenti nell'ambito delle attività di business (e.g., Ispettorato del Lavoro, ASL, organi di controllo, ispettori SIAE) e con le Autorità Pubbliche di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti dei soggetti competenti per la registrazione e rinnovo dei marchi e brevetti della Società (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Brevetti Europeo o European Patent Office - EPO), anche per il tramite di soggetti terzi;
- gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di assunzione e gestione del personale, con riferimento specificamente ad assunzioni agevolate, assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette e procedure di mobilità;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei Funzionari competenti (e.g., INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, i.e. predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro, elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL, controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente, predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate ed assunzioni obbligatorie (e.g., piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti degli Enti Pubblici competenti nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili, i.e. stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata, presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia o Città Metropolitana, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti relativamente allo svolgimento delle attività regolate dalla legge (e.g., Garante per la Protezione dei Dati Personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;

- gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti dei funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali per il conseguimento di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (e.g., finanziamenti relativi ad iniziative di co-marketing per la promozione sui mercati internazionali/ambito formazione) in sede di ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara, presentazione della richiesta e verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
- gestione dei rapporti con i giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), anche con riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte;
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni ed Autorità.

Vengono di seguito riepilogate le attività sensibili rilevanti nei rapporti con soggetti privati potenzialmente esposte al rischio di corruzione tra privati:

- gestione dei rapporti di "alto profilo" con controparti aventi natura privatistica (e.g., espositori, visitatori, buyers, media, stakeholders, Key People, influenzatori, Istituzioni, Associazioni), finalizzati a realizzare canali di comunicazione preferenziali volti all'identificazione di nuove opportunità di business/consolidare le iniziative in essere, in Italia ed all'estero;
- gestione dei rapporti con controparti private (e.g., espositori, buyers, associazioni di categoria), anche per il tramite di soggetti terzi, con riferimento alle attività di gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione/analisi di opportunità di business, negoziazione/stipula degli accordi contrattuali, esecuzione dei contratti e connessi aspetti amministrativi (inclusa fatturazione e gestione del credito) e gestione di eventuali reclami, criticità e/o accordi transattivi;
- gestione dei rapporti con soggetti esterni responsabili del rilascio/rinnovo di certificazioni (e.g., ente certificatore in ambito OHSAS18001/ISO14001, certificazione ISFCERT);
- gestione dei rapporti con parti terze (e.g., clienti, fornitori) per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti della Società o dalla Società nei confronti di terze parti (attività inserita in via meramente prudenziale).

Si evidenziano per completezza nel seguito i processi strumentali aventi rilevanza nei rapporti con soggetti sia pubblici che privati:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione degli agenti/procacciatori d'affari;
- gestione dell'ospitalità nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, anche con riferimento a soggiorni in periodi precedenti/successivi alle manifestazioni (pre-post tour);
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni.

PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all' art. 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito dei dati), nonché le fattispecie connesse al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter del Decreto, ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group, rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Il reato in oggetto si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici) ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies)

Tale reato si configura quando il fatto di cui all'art. 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che

rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (e.g., far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 bis)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (user ID e password) a sistemi aziendali o di terze parti, anche con finalità di accesso e modifica dei dati contenuti nelle banche dati elettroniche e nei sistemi gestionali e di produzione da parte di soggetti aziendali;
- gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici aziendali, ed in particolare:
 - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società;
 - gestione della rete telematica;
 - gestione delle risorse informatiche (accesso internet ed uso della posta elettronica);
 - gestione della postazione di lavoro;
- gestione di strumenti, dispositivi di memorizzazione (e.g., USB, CD), programmi e output di sistema, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali sarebbe teoricamente possibile;
- intercettazione di informazioni rilevanti di terze parti o impedito comunicazioni;
- danneggiamento di un sistema informatico o telematico nell'ambito delle strutture di un concorrente;
- creazione, trattamento e archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società.

PARTE SPECIALE C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 24 ter (delitti di criminalità organizzata), nonché le fattispecie connesse al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter del Decreto, ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group, rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risulti strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato si configura in relazione alla condotta di chi, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte, l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Tutti i delitti sono aggravati se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili nell’ambito dei delitti di criminalità organizzata sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- coinvolgimento in un’organizzazione per la quale potrebbero verificarsi i presupposti del vincolo associativo ex art. 416 c.p.;
- esercizio delle cariche societarie in società controllate/partecipate.

PARTE SPECIALE D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group, rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli artt. 453 e 454, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale reato punisce chiunque spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale reato punisce: i) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; ii) chiunque contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili nell'ambito dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio-reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione del denaro contante in fase di incasso, con specifico riferimento alle attività di biglietteria di manifestazione;
- gestione di marchi o segni distintivi nell'ambito delle attività aziendali (e.g., fieristiche, congressuali), anche con riferimento alla gestione degli ambiti di comunicazione e promozione.

PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 bis 1 (delitti contro l'industria e il commercio) ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group, rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Il reato tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più gravemente sanzionato (e.g., incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Il reato punisce chiunque contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione dei rapporti con soggetti terzi (e.g., espositori, altri enti fieristici, visitatori, fornitori, partner in senso lato) nell'ambito dell'organizzazione delle attività fieristiche, congressuali e di eventi (inclusa definizione delle politiche commerciali);
- promozione e vendita di servizi di ristorazione, somministrazione e catering.

PARTE SPECIALE F - REATI SOCIETARI ²

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 ter (reati Societari), ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group, rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica il reato in oggetto se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la medesima pena quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in

² Si rimanda alla Parte Speciale A del presente documento per l'analisi dei reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati.

relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli

La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale art. (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla

negoziante in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano, in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g., clienti, fornitori);
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g., costi del personale, penalità contrattuali);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- attività di raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico e del consolidato, nonché delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione, anche effettuate da terzi;
- gestione dei rapporti con:
 - i Soci e gli Organi di Controllo (Collegio Sindacale) relativamente alle attività di verifica sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio di Esercizio;
 - i Soci nella attività di verifica relativamente alla gestione aziendale.
 - gestione delle attività di tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su quote sociali;

- predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale;
- comunicazione di notizie false o compimento di "operazioni simulate" o "altri artifici" idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

PARTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale), ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group, rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato punisce chiunque: (i) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio-reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione degli acquisti, con particolare riferimento all'affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti per la fornitura di personale e/o servizi (appalti di opere e di servizi), e.g., manutenzioni, pulizie, allestimento degli stand espositivi;

- gestione del personale, con particolare riferimento alla definizione:
 - dell'orario lavorativo;
 - delle condizioni retributive;
 - degli impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

PARTE SPECIALE H - ABUSI DI MERCATO

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 sexies (delitti contro la personalità individuale), ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group, rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquisti, vendita o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. trading;
- comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata") - c.d. tipping;
- raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) - c.d. tuyatage.

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell'informazione privilegiata, vengono definiti insider primari. In aggiunta a tali soggetti, l'art. 184 T.U.F. estende i divieti di trading, tipping e tuyatage a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose - c.d. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive).

Manipolazione di mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonda notizie false (c.d. aggioaggio informativo) o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

Identificazione delle "attività sensibili" e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili nell'ambito dei reati di abuso di mercato sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio-reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione di informazioni privilegiate in grado di influenzare l'andamento di strumenti finanziari quotati.

PARTE SPECIALE I - REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 septies (reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group S.p.A., rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini dell'integrazione dei suddetti reati non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovverosia la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio-reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione ad attività svolte, ad esempio, presso i quartieri fieristici, gli uffici ed i magazzini, anche con riferimento all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione) in relazione a contratti di appalto o sub-appalto.

PARTE SPECIALE L - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 octies (reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group S.p.A., rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compia, in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art 648-ter. 1. c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o in concorso con altri un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- acquisto di beni e/o strumentazione utilizzata nell'ambito delle attività aziendali;
- gestione di manifestazioni fieristiche ed eventi;
- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g., clienti, fornitori);
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g., costi del personale, penalità contrattuali);
 - verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
 - gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte;
 - operazioni societarie straordinarie e/o operazioni finanziarie di investimento e/o impiego di liquidità propria della società;
 - gestione dei finanziamenti infragruppo e delle operazioni di pagamento intercompany.

PARTE SPECIALE M - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group S.p.A., rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, segnatamente:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, o con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis)

Punisce chi abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore, o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale, o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter)

È punita (art. 171-ter, comma 1):

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

È punita (art. 171-ter comma 2):

- la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
- la comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- la realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, Legge 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- la promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).

Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- utilizzo di testi, immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore nell'ambito della gestione dei siti web aziendali e/o per la produzione di materiale di comunicazione e promozionale;
- installazione, gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati dal diritto d'autore nell'ambito dei sistemi informatici aziendali.

PARTE SPECIALE N – REATI DI “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”

Fattispecie di reato rilevanti

La presente Parte Speciale si applica alla tipologia di reato identificato dall’art. 25-decies del Decreto e segnatamente l’art. 377-bis c.p.

La Legge 3 agosto 2009, n.116 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione” adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per il reato di cui all’art. 377-bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” (art. 25-decies del Decreto 231).

Il reato che è stato considerato potenzialmente realizzabile è il seguente:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere, indagati o imputati in un procedimento penale, nell’ambito delle cause di varia natura nelle quali la Società risulti coinvolta.

PARTE SPECIALE O - REATI AMBIENTALI

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25-undecies (reati ambientali), ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group S.p.A., rimandando All'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

È previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies)

La commissione dei reati di cui sopra in forma associativa (ex art. 416 e 416-bis c.p.) comporta un aumento delle pene previste. Ulteriore aggravante è rappresentata dalla partecipazione all'associazione da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006)

L'art. 137, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio.

Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)

L'art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e che i valori limite a cui la suddetta norma fa riferimento sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006)

È sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

Gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006)

Il comma terzo dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, del D.Lgs. 152/2006)

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 del D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 256, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett b).

Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengano poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del Regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993/CEE.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993/CEE).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1, comma 3, dello stesso (e.g., i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati e devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 260, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 152/2006)

L'art. 260-bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettano di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) facciano uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; (c) accompagnino il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

Violazione dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 D .Lgs. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili nell'ambito dei reati ambientali sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione delle attività di raccolta, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti (di processo e non, pericolosi e non pericolosi), anche tramite l'affidamento delle attività a società terze, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività fieristica (e.g., materiali plastici, vernici); toner; RAEE in senso lato;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti cartacei o telematici verso la Pubblica Amministrazione connessi alla gestione, anche attraverso fornitori esterni, dei formulari e dei certificati di analisi dei rifiuti e gestione della tenuta dei registri obbligatori in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- gestione degli scarichi di acque reflue derivanti dalle attività fieristiche (e.g., anche con riferimento ai tensioattivi legati ai detersivi per la pulizia degli ambienti e delle strumentazioni);
- gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività fieristica (e.g., caldaie), anche in relazione agli autocontrolli previsti dalla legge in presenza di autorizzazioni;
- gestione degli aspetti ambientali connessi ai processi aziendali.

PARTE SPECIALE P - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Fattispecie di reato rilevanti

Il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “reati presupposto” del Decreto 231, all’articolo l’art. 25-duodecies, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili, nell’ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario, in particolare con riferimento alle seguenti attività: richiesta e verifica del permesso di soggiorno; monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno; verifica dei limiti di età; verifica delle condizioni di lavoro;
- attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera, e.g., stipula di contratti con società terze per la fornitura di personale e/o servizi (appalti di opere e servizi).

PARTE SPECIALE Q - REATI FISCALI

Fattispecie di reato rilevanti

Si elencano nel seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto all'art. 25-quinquiesdecies (reati fiscali), ritenute applicabili ad Italian Exhibition Group S.p.A., rimandando all'ALLEGATO 1 per l'elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie criminosa sopra descritta, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Viene altresì punito chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Identificazione delle “attività sensibili” e delle operazioni di rischio

Le attività che Italian Exhibition Group S.p.A. ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati fiscali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle attività a rischio–reato conservata a cura della Società, unitamente ad esemplificazioni di potenziali modalità e finalità di realizzazione delle condotte illecite. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte.
- negoziazione, stipula ed esecuzione dei contratti con Enti Pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale (ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica), ad esempio relativamente alla vendita di spazi espositivi e servizi e promozione e di servizi di ristorazione, servizi di somministrazione bevande e alimenti e servizi di catering, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali in fase di predisposizione della documentazione di offerta, definizione e stipula del contratto ed esecuzione/rendicontazione delle attività e gestione dei connessi aspetti amministrativi/creditori;
- gestione dei rapporti con controparti private (e.g.: espositori, buyers, associazioni di categoria, etc.), anche per il tramite di soggetti terzi, con riferimento alle attività di:
 - gestione dei contatti preliminari finalizzati all'identificazione / analisi di opportunità di business;
 - negoziazione / stipula degli accordi contrattuali;
 - esecuzione dei contratti e connessi aspetti amministrativi (incluso gestione del credito);
 - gestione di eventuali reclami, criticità e/o accordi transattivi.
- gestione del processo di fatturazione attiva;
- gestione dell'ospitalità nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, anche con riferimento a soggiorni in periodi precedenti / successivi alle manifestazioni (pre-post tour);
- gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni;

- gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali;
- gestione del processo di fatturazione passiva;
- gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti dei Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali per il conseguimento di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici (e.g. finanziamenti relativi ad iniziative di co-marketing per la promozione sui mercati internazionali / ambito formazione, etc.) in sede di ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara, presentazione della richiesta e verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
- gestione degli adempimenti nei confronti di funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ufficio del Registro, Tribunale e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- gestione dei rapporti infragruppo.

ALLEGATO 1 – ELENCO REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24):

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (Art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali per le società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quarter c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998);

- Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis Legge 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via

cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (452 octies c.p.)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260 bis);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis e comma 5 D.Lgs. 286/1998).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies):

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)

Reati tributari (Art. 25-quinquies decies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)

Reati transnazionali (L. 146/2006):

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/1998);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 43/1973);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)